



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DE AMICIS - MARESCA"



Via Dante 6 - 890444 LOCRI (RC)

C.F. 81001690809 - codice meccanografico: RCIC853009 - TEL. 0964/391461

- FAX 0964/ 20222 - e-mail: rcic853009@istruzione.it

www.istitutocomprensivolocri.gov.it

Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro

Prot. n.V.6/4905

Locri, 16-09-2020

- **Ai Genitori degli alunni**
 - **Ai Docenti**
 - **Al Personale Ufficio Alunni**
- Scuola secondaria di I grado**

OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma alunni ex L. 172/2017.

Vista la L. 172/2017 di conversione del D.L. 148/2017 che, all'art. 19 bis, recita:

“(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici) – 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza”.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

La norma sopra citata quindi attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, **facoltà di autorizzare** l'istituzione scolastica a consentirne agli alunni l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni.

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

L'esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore e precisamente considera l'uscita autonoma come attività utile a realizzare un *processo volto alla sua autoresponsabilizzazione*, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale.

Secondo la norma di legge l'autorizzazione all'uscita autonoma conseguentemente può essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i seguenti 3 fattori:

- a) **età del minore**: non appare prudente autorizzare minori di 10 anni (o alunni scuola primaria, Regolamento d'Istituto);

- b) **grado di autonomia del minore:** maturità psichico-fisica dell'alunno, facendo attenzione a eventuali manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione;
- c) **specifico contesto ambientale:** fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.

Pertanto sarà possibile, su espressa autorizzazione dei genitori, consentire l'uscita autonoma da scuola agli alunni della scuola secondaria di primo grado al termine delle lezioni in orario curricolare e in orario extracurricolare o, in alternativa, potranno autorizzare il figlio/a ad usufruire in maniera autonoma del servizio di trasporto scolastico..

Per gli alunni che utilizzano lo scuolabus comunale l'autorizzazione deve essere rilasciata all'ente locale gestore del servizio di trasporto scolastico relativamente all'utilizzo autonomo del servizio da parte di minori di 14 anni.

Anche in questo caso la norma prevede che l'autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo della vigilanza “ *nella salita e discesa del mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dell'attività didattica*”.

I genitori che lo vorranno potranno autorizzare l'uscita autonoma dei propri figli compilando l'apposito modulo allegato alla presente comunicazione o ritirarlo presso la Segreteria. Il modulo, sottoscritto, compilato in ogni parte e firmato da entrambi i genitori o dai tutori legali, con allegata fotocopia del documento di identità, dovrà essere riconsegnato in segreteria **entro il 28 settembre 2020.**

Si informa pertanto che a partire dal giorno 29 settembre non sarà più consentita l'uscita autonoma degli alunni i cui genitori non abbiano consegnato alla scuola l'autorizzazione suddetta.

Nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato sempre con precedente consegna in segreteria della dichiarazione di delega su modulo specifico, corredato da fotocopia di documento di riconoscimento.

La summenzionata procedura è stabilita comunque per il **ritiro degli alunni di scuola dell'infanzia e primaria** in caso non possono essere ritirati a fine lezioni scolastiche direttamente dai genitori

E' del tutto superfluo precisare che **i genitori puntualmente avranno cura di attenderli all'uscita della scuola.**

Il personale scolastico, *anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata*, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori dall'ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno.

Si allega alla presente circolare il modulo di autorizzazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(*Dott.ssa Carla Galletta*)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs. 39/1993*